



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

operepubbliche-trasporti@regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

<i>Data (*)</i>	Ai Comuni piemontesi
<i>Protocollo (*)</i>	Alla Città Metropolitana di Torino
<i>Classificazione:</i> 12.10.20 (PARDIS2023), 5/2023A	Alle Province piemontesi
<i>(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo</i>	Alle ASL/AO/AOU piemontesi
	All'ANCI Piemonte
	All'UNCEM Piemonte
	Agli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Dott. Agronomi e Dott. Forestali del Piemonte
	Ai Collegi dei Geometri del Piemonte
	Al Settore Attività giuridica e amministrativa A1801B
	Ai Settori Tecnici Regionali della Direzione A1800A
	Alla Direzione A1600A

**OGGETTO: NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023: art. 42, co. 3.
Aggiornamento procedure di deposito per le costruzioni in zone sismiche**

PREMESSA

Si forniscono con la presente nota prime indicazioni operative regionali per lo svolgimento degli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 93 “*Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche*” e 94 “*Autorizzazione per l’inizio dei lavori*” del D.P.R. 380/2001, all’art. 4 “*Denuncia dei lavori*” della legge n. 1086/71, nonché agli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 64/74. Le nuove previsioni normative statali, introdotte per semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti, impattano infatti con gli obblighi di deposito con specifico riferimento alle **opere pubbliche** - obblighi che, nella Regione Piemonte, sono ad oggi disciplinati, tanto in ambito pubblico quanto in ambito privato, dalle disposizioni di cui alla DGR n. 10 - 4161 del 26/11/2021 e ss.mm.ii. nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 29 del 12/01/2022.

Considerato l’ambito delle nuove previsioni normative, che interessa gli interventi di realizzazione delle opere pubbliche del territorio regionale per le quali, in funzione della tipologia, sono stati definiti gli adempimenti con le disposizioni della D.G.R. sopra citata, si trasmette la presente comunicazione agli uffici regionali competenti in materia, agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti del territorio, rendendola altresì nota sul sito regionale e sulla piattaforma destinata alla trasmissione delle pratiche, per un coordinamento informativo ed operativo con l’entrata in vigore del nuovo Codice.

Via San Giuseppe, 39
10064 PINEROLO (TO)
Tel. 011 4325311

C.so Nizza, 330
10127 TORINO
Tel. 011 4321398



Tali nuove indicazioni operative si riferiscono esclusivamente agli obblighi di deposito in relazione alle opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale, mentre per quanto riguarda le potenziali opere private, coinvolte nelle previsioni di cui alla DGR n. 10-4161 sopra citata, nulla cambia rispetto a quanto finora previsto e, dunque, il relativo deposito potrà continuare a svolgersi secondo le disposizioni vigenti.

Si forniscono dunque a seguire le nuove modalità procedurali da attuarsi, a partire dal 1° luglio 2023, per le **SOLE OPERE PUBBLICHE** da realizzarsi sul territorio della Regione Piemonte.

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Peraltro, secondo quanto disposto dall'art. 229, comma 1, l'efficacia delle disposizioni ivi previste è decorsa dal **1° luglio 2023**.

Focalizzando ora l'attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 42 "*Verifica della progettazione*", si rileva che tale articolo, nell'individuare le modalità per lo svolgimento della verifica del progetto di lavori pubblici, ha previsto altresì una nuova disposizione procedurale al comma 3, che impatta sulle procedure finora attuate regionalmente in materia di deposito in zona sismica.

All'art. 42, comma 1, si prevede che la **verifica della progettazione** deve essere condotta dalla stazione appaltante (o ente concedente) per appurare «*la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente*» nonché «*alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti*»; la verifica – i cui esiti vanno formalizzati nell'atto di validazione del progetto – va conclusa, di regola, prima dell'avvio della fase di affidamento, oppure (in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato), prima dell'inizio dei lavori.

Al comma 3 del medesimo art. 42, è inoltre previsto che «*la verifica ... , se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti*».

Le disposizioni contenute nel sopra indicato art. 42 del d.lgs. 36/2023, di fatto, estendono a tutti i lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti il regime amministrativo speciale che finora era previsto per i soli lavori pubblici di interesse statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, dall'art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004.

Se, da un lato, nel d.lgs.36/23 non si rilevano novità rispetto a quanto già previsto nel d.lgs.50/16 per quanto riguarda le finalità della verifica del progetto di lavori pubblici, nel senso che - tanto prima quanto ora - tale fase risulta necessaria per accertare la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori, dall'altro, prevedendo la coincidenza dell'esito positivo della verifica con il potenziale percorso autorizzativo previsto per le costruzioni in zone sismiche, secondo le previsioni del D.P.R. 380/2001, la norma fa ora venir meno la necessità di espletare tale percorso, fino a quel momento in capo agli uffici regionali del genio civile / Settori Tecnici regionali. Analogamente, le fasi di deposito della denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile sono da considerarsi assolve con il deposito in modalità telematica presso l'AINOP.

Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00033885 del 07/08/2023



Trattandosi di funzioni finora svolte secondo la regolamentazione regionale, risultano necessarie prime indicazioni alle stazioni appaltanti del territorio, nonché agli uffici regionali interessati.

E' necessario esaminare, in primo luogo, le previsioni derivanti dal combinato disposto dell'art. 42 con gli articoli relativi alle disposizioni transitorie e di coordinamento del nuovo Codice, nonché abrogative, e, in particolare, gli artt. 225, co. 9, e 226, co. 2.

L'articolo **225, co. 9**, ha definito l'entrata in vigore delle nuove previsioni del Codice per quanto riguarda i **contenuti progettuali** (ex art. 23 del d.lgs. 50/16, ora art. 41 del d.lgs. 36/23) rispetto a quanto previsto per le procedure di affidamento dei lavori, normati dall'articolo **226, co. 2**. Nel primo caso, infatti, la possibilità di seguire le precedenti disposizioni vale per i "procedimenti in corso", intesi come procedure per le quali alla data del 30 giugno 2023 sia stato formalizzato l'incarico di progettazione. Pertanto, per tutti gli incarichi di progettazione affidati e formalizzati entro tale data, lo sviluppo progettuale e, dunque, le modalità di verifica progettuale potranno continuare a seguire le regole del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento, invece, alle **procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori**, il legislatore ha fornito una diversa classificazione dei "procedimenti in corso", per i quali è possibile mantenere l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/16, chiarendo che per "**procedimenti in corso**" *devono intendersi tutte le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, ovvero gli inviti con cui si richiede la presentazione delle offerte, siano già stati rispettivamente pubblicati o inviati alla data di entrata in vigore del nuovo codice.*"

Alla luce di quanto sopra, esaminando le previsioni di cui all'art. 42, co. 3, va da sé che, fermo restando l'obbligo di verifica del progetto, sia che sia redatto secondo le previsioni precedenti, sia che sia redatto secondo le nuove disposizioni, l'obbligo relativo alle nuove modalità di deposito è da ritenersi cogente per tutti gli affidamenti di lavori che non siano già stati banditi alla data del 1° luglio 2023.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DENUNCIA STRUTTURALE

Stazioni appaltanti o enti concedenti

A partire dal 1° luglio 2023 per tutti i progetti di opere pubbliche, per i quali non siano ancora stati pubblicati i relativi bandi o avvisi di affidamento dei lavori, è obbligatorio il deposito strutturale presso l'**Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)** come indicato dall'art. 42, comma 3, del nuovo Codice dei Contratti.

In tutti gli altri casi dovranno essere adottate le precedenti modalità di deposito strutturale, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti (DGR n. 10 – 4161 del 26/11/2021 e ss.mm.ii. e Determinazione Dirigenziale n. 29 del 12/01/2022).

Settori Tecnici regionali

Relativamente ai **progetti depositati a partire dal 1° luglio 2023** presso i Settori Tecnici regionali competenti, occorrerà quindi verificare se siano già stati pubblicati i relativi bandi o avvisi di affidamento dei lavori.



In tali casi potrà continuare a considerarsi valido il deposito accettato dai Settori Tecnici regionali e le stazioni appaltanti (o gli enti concedenti) non dovranno procedere con il deposito strutturale presso l'AINOP.

Diversamente, ovvero nel caso in cui non siano ancora stati pubblicati i relativi bandi o avvisi di affidamento dei lavori, **il deposito presso gli uffici regionali è da considerarsi non efficace** a causa della variata previsione normativa di Codice.

In tal caso il Settore Tecnico regionale dovrà comunicare alla stazione appaltante (o ente concedente) l'inefficacia del deposito.

La relativa denuncia, accompagnata dall'atto di verifica del progetto, dovrà quindi essere depositata, a carico delle stesse stazioni appaltanti (o enti concedenti) responsabili, presso l'AINOP.

Le prescrizioni sopra indicate saranno evidenziate con idoneo messaggio di "attenzione" anche sulla piattaforma regionale preposta alla gestione del deposito sismico (Portale ARCA EOS), al fine di avvisare preventivamente dell'inammissibilità del deposito a causa della variata previsione normativa del Codice.

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Considerando, infine, i possibili iter successivi al deposito di denuncia di un'opera pubblica, in coerenza con quanto già previsto dal "decreto semplificazione", si sottolinea che i successivi ed eventuali adempimenti (variante sostanziale, Certificato di Fine Lavori, varianti non sostanziali, Relazione a struttura ultimata e Collaudo/Dichiarazione Regolare Esecuzione) dovranno seguire le stesse modalità di deposito della denuncia, ossia presso l'AINOP per i "nuovi procedimenti", ovvero presso gli uffici regionali/comunali per i "procedimenti in corso".

Nelle more della prossima revisione delle disposizioni regionali vigenti in materia, si invitano i soggetti in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla presente nota, ringraziando per la collaborazione.

Il Dirigente del Settore Sismico
Ing. Gianluca Comba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Vicario del Direttore
Dott.ssa Maria Gambino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005